



## Informazioni concernenti i tipi di legno contenuti negli allegati CITES I–III

### Decisioni della Conferenza degli Stati contraenti CITES CoP18 dell'agosto 2019

Dal 17 al 28 agosto 2019 si è svolta a Ginevra la Conferenza degli Stati contraenti CoP18 della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Anche in questa occasione sono stati inseriti negli allegati della Convenzione nuovi tipi di alberi (specie di legno) e sono state apportate modifiche nell'assegnazione agli allegati e nelle annotazioni (osservazioni) relative alle specie già elencate.

### Le seguenti specie sono ora elencate nell'allegato II CITES:

- ***Cedrela* spp.** (Cedro, Cedrela) con l'annotazione #6. Finora solo le tre seguenti specie erano elencate nell'allegato III: *Cedrela fissilis*, *C. lilloi* e *C. odorata*.

I tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato devono essere muniti di certificati CITES. Riguarda solo le popolazioni neotropicali (America centrale e meridionale). La nuova regolamentazione entrerà in vigore con un ritardo di 12 mesi, fino al 28 agosto 2020.

**Attenzione:** fin quando la nuova regolamentazione non entra in vigore (28 agosto 2020), si applicano le disposizioni relative alle specie elencate nell'allegato III.

- ***Pterocarpus tinctorius*** (Mukula, paduk africano), inserito con l'annotazione #6. I tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato devono essere muniti di certificati CITES.
- ***Widdringtonia whytei*** (Mulanje Cedar) Tutte le parti e i prodotti di questa specie devono essere muniti di certificati CITES.

### Per le seguenti specie vi sono modifiche alle annotazioni:

- ***Adansonia grandidieri*** (Baobab)

Dalla scorsa CoP17 questa specie è elencata nell'allegato II CITES. L'annotazione è stata modificata, poiché gli esemplari interi sia vivi sia morti di una specie elencata rientrano sempre nelle disposizioni CITES e la menzione «piante vive» nell'annotazione #16 è ridondante.

Ora recita: semi, frutti e oli rientrano nelle disposizioni CITES e necessitano quindi dei relativi certificati.

- ***Dalbergia* spp.** (palissandro o legno di rosa);

Dalla scorsa CoP17 l'intero genere è elencato nell'allegato II CITES (ad eccezione di *Dalbergia nigra*, allegato I).

L'annotazione modificata recita:

Tutte le parti e i prodotti di queste specie devono essere muniti di certificati CITES, salvo se si tratta di foglie, fiori, pollini, frutti e semi.

Sono escluse dalle disposizioni CITES anche **NOVITÀ: importazioni ed esportazioni di prodotti finiti fino a un peso massimo di 10 kg di legno per partita, nonché di strumenti musicali finiti, parti e accessori finiti di strumenti musicali.**

Le disposizioni relative a *Dalbergia cochinchinensis* (palissandro della Thailandia) e alla popolazione messicana di *Dalbergia* spp. restano invariate:

per la *Dalbergia cochinchinensis* (palissandro della Thailandia) rientrano nelle disposizioni CITES tutte le parti e i prodotti, eccetto i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese), le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportati in contenitori sterili.

Tra le specie di *Dalbergia* spp. messicana elencate di seguito rientrano nelle disposizioni CITES solo i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato: *Dalbergia calderonii*, *Dalbergia calycina*, *Dalbergia congestiflora*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata*, *Dalbergia longepedunculata*, *Dalbergia luteola*, *Dalbergia melanocardium*, *Dalbergia modesta*, *Dalbergia palo-escrito*, *Dalbergia rhachiflexa*, *Dalbergia ruddae*, *Dalbergia tucurensis*.

- ***Pericopsis elata*** (Afromosia, African Rosewood): sono state ampliate le attuali prescrizioni ed è stata descritta una nuova annotazione #17. I certificati CITES sono richiesti non solo per tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura ma anche per compensato e legno parzialmente lavorato<sup>1</sup>
- ***Guibourtia tessmannii*** (Bubinga), ***Guibourtia pellegriniana*** (Bubinga), ***Guibourtia demeusei*** (Bubinga)

Anche per queste specie, già elencate dalla scorsa CoP17, è stata modificata l'annotazione (analogamente a *Dalbergia* spp.): tutte le parti e i prodotti di queste specie devono essere muniti di certificati CITES, salvo se si tratta di foglie, fiori, pollini, frutti e semi.

Sono escluse dalle disposizioni CITES anche **NOVITA: importazioni ed esportazioni di prodotti finiti fino a un peso massimo di 10 kg di legno per partita, nonché di strumenti musicali finiti, parti e accessori finiti di strumenti musicali.**

## Disposizioni di importazione ed esportazione della Svizzera in materia CITES

### Importazione in Svizzera

Per l'importazione in Svizzera occorrono un permesso di esportazione CITES del Paese d'origine e un'autorizzazione di importazione emessa dal USAV. La merce deve inoltre essere presentata per un controllo relativo alla conservazione delle specie. Le tasse per il controllo pari a 60 CHF sono riscosse dalla dogana.

Per le importazioni a titolo professionale è possibile ottenere anche autorizzazioni utilizzabili più volte.

### Esportazione dalla Svizzera

Per l'esportazione è necessaria un'autorizzazione di esportazione CITES dell'USAV. Prima dell'esportazione occorre inoltre verificare se nel Paese di destinazione è necessaria un'autorizzazione di importazione.

### Notifica di giacenze di legno

Chiunque commerci in Svizzera legno delle suddette specie deve tenere un registro di controllo degli effettivi (inventario), da presentare ai controlli o allegare alle domande di esportazione, contenente tutti i dati disponibili sull'origine della merce. In caso di giacenze di legno delle specie suddette, raccomandiamo di notificarle al nostro Ufficio e di presentarci tutti i documenti relativi al loro acquisto legale.

Diversamente da quanto previsto ad esempio in Germania, in Svizzera non esiste un obbligo attivo di notifica. Ciò si applica sia alle giacenze sia ai nuovi esemplari.

---

<sup>1</sup> Secondo il codice HS 44.09 il legno lavorato viene definito nel modo seguente: legno (incl. profilato lungo uno o più bordi, estremità o superfici (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili), anche piallato, levigato o incolla-to con giunture alle estremità.